



INTERNATIONAL
OLYMPIC
COMMITTEE



Giochi Olimpici Rio 2016 – Linee guida Regola 40

La Regola 40, Bye-law paragrafo 3 della [Carta Olimpica](#), stabilisce che *“Ad eccezione di quanto consentito dalla Commissione Esecutiva del CIO, ad alcun concorrente, allenatore, coach o funzionario che partecipi ai Giochi Olimpici, è consentito utilizzare la propria persona, nome, immagine o prestazione sportiva, a scopi pubblicitari durante i Giochi Olimpici”*.

Le presenti linee guida si applicano all’uso della persona, del nome, dell’immagine e della prestazione sportiva di un concorrente, allenatore, coach o funzionario (di seguito indicati congiuntamente come **“Partecipanti”**) che partecipa ai Giochi della XXXI Olimpiade a Rio de Janeiro nel 2016 (di seguito indicati come **“Giochi Olimpici”**), durante il periodo di tali Giochi Olimpici. A tale scopo, il periodo considerato inizia nove giorni prima della Cerimonia di Apertura e si conclude alla fine del terzo giorno successivo alla Cerimonia di Chiusura, ossia dal 27 luglio 2016 sino al 24 agosto 2016 (di seguito il **“Periodo dei Giochi Olimpici”**).

A. Principi Generali

La Commissione Esecutiva del CIO stabilisce che, in base alla Regola 40, Bye-law paragrafo 3 e riferimento alle presenti linee guida, inclusa la conformità con la procedura di richiesta descritta al seguente paragrafo B, si da il consenso a:

(i) l’uso della persona di un Partecipante, del nome, dell’immagine o delle prestazioni sportive a scopo pubblicitario, da parte di una società o marchio, nel caso in cui chiaramente tale uso non crei, direttamente o indirettamente, l’impressione di un collegamento commerciale tra, da una parte, la società o il marchio e, dall’altra, i Giochi Olimpici, il Movimento Olimpico, il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici (**“OCOG”**), il Comitato Olimpico Nazionale del Partecipante (**“CNO”**) o la Squadra Olimpica Nazionale; e

(ii) l’uso della persona di un Partecipante, del nome, dell’immagine o delle prestazioni sportive da parte di Sponsor Olimpici e dei Titolari di diritti di trasmissione olimpica (**“Partner Commerciali Olimpici”**), in conformità alle condizioni stabilite ai seguenti Paragrafi B e D.

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE

Château de Vidy, 1007 Lausanne, Switzerland | Tel +41 21 621 6111 | Fax +41 21 621 6216 | www.olympic.org



B. Procedura di richiesta

Le richieste per l'uso della persona di un Partecipante, del nome, dell'immagine o delle prestazioni sportive, durante il periodo dei Giochi Olimpici, devono essere presentate:

- (i) per i Partner Commerciali non-Olimpici:
 - in caso di richiesta per uso internazionale, al CIO;
 - in caso di richiesta per uso nazionale (ossia in un territorio), al CNO del Partecipante e se l'uso riguarda il territorio di un CNO che non è lo stesso del Partecipante, al CNO interessato.
- (ii) per i Partner Commerciali Olimpici:
 - in caso di richiesta presentata da Partner Commerciali Olimpici internazionali e Titolari di diritti di trasmissione olimpica, al CIO;
 - in caso si richiama da parte di Partner Commerciali Olimpici nazionali, al CNO del Partecipante.

Le richieste e qualunque documentazione a sostegno, dovranno essere inviate elettronicamente al CIO o al/ai CNO interessato/i (a seconda del caso) e la risposta verrà fornita entro 21 giorni. In assenza di risposta entro tale periodo, la richiesta verrà considerata accolta.

Il CIO e il/i CNO interessati, potranno scambiarsi richieste per ulteriori valutazioni in funzione della loro pertinenza geografica, prendendo in considerazione, in particolare, il CNO del Partecipante interessato.

C. Partner commerciali non-Olimpici – Pratiche inammissibili

A titolo di esempio, le seguenti pratiche, da parte di Partner Commerciali non-olimpici, sono vietate, compreso tutto il periodo dei Giochi Olimpici:

- Qualunque uso di proprietà Olimpiche o qualunque simbolo o disegno collegato a qualunque CNO tutelati dalla legislazione nazionale, leggi sui marchi e copyright, o qualunque simbolo, disegno, terminologia o espressione che crei il rischio di confusione con tali proprietà.
- Qualunque allusione scritta/visiva esplicita o implicita ai Giochi Olimpici.
- Qualunque uso dell'immagine di un Partecipante, effettuata durante i Giochi Olimpici, in associazione con una società o marchio.
- Qualunque uso dell'immagine di un Partecipante in una campagna pubblicitaria che viene lanciata in un momento precedente al Periodo dei Giochi Olimpici, ma che crei l'impressione di un collegamento commerciale tra la società o marchio e i Giochi Olimpici o che viene svolta approfittando dell'attrattiva dei Giochi Olimpici.
- Qualunque riferimento al ruolo di un Partecipante ai Giochi Olimpici, o alle prestazioni di un Partecipante, durante i Giochi Olimpici o nel corso di qualunque edizione nei quattro anni precedenti i Giochi Olimpici estivi o invernali.
- Qualunque uso delle "Espressioni e termini olimpici in elenco" accanto all'immagine o al nome di un Partecipante.



- Qualsiasi uso di un termine o di un'espressione a fianco a nome o immagine del Partecipante che somigli a una delle "Espressioni e termini olimpici in elenco", al punto da essere facilmente confuso con tale termine o espressione.

Le "Espressioni e termini olimpici in elenco" includono:

- Olimpico
- Olimpici
- Giochi Olimpici
- Olimpiade
- Olimpiadi
- Il motto Olimpico "Citius – Altius – Fortius" e qualsiasi traduzione del motto Olimpico

- Qualsiasi uso di altri "Termini collegati alle Olimpiadi" in modo da sottintendere un'associazione tra - da una parte - il Partecipante e - dall'altra - i Giochi Olimpici o qualsiasi altro Gioco dell'Olimpiade o dei Giochi Olimpici invernali, il CIO, i CNO o l'OCOG.

I "Termini collegati alle Olimpiadi", a seconda del contesto, comprendono:

- 2016
- Rio/Rio de Janeiro
- Oro
- Argento
- Bronzo
- Medaglia
- Impegno
- Prestazione
- Sfida
- Estate
- Giochi
- Sponsor
- Vittoria
- Olimpionico

D. Partner Commerciali Olimpici – Linee Guida di utilizzo

Le seguenti disposizioni si applicano all'uso da parte dei Partner Commerciali Olimpici, della persona del Partecipante, del nome, dell'immagine o delle prestazioni sportive durante il Periodo dei Giochi Olimpici:

- In aggiunta a qualsiasi pubblicità autorizzata in base alla procedura appena descritta, i Partner Commerciali Olimpici possono utilizzare la persona del Partecipante, il nome, l'immagine o le prestazioni sportive, nelle Comunicazioni Autorizzate, ossia (i) messaggi di sostegno che esprimono incoraggiamento ad un Partecipante o alla Squadra Olimpica del CNO, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici, (ii) messaggi di congratulazione che lodino l'atleta o la Squadra Olimpica del CNO per i risultati ottenuti ai Giochi Olimpici e (iii) qualunque altra attività collegata alle Olimpiadi della loro sponsorizzazione olimpica, incluse pubblicità/promozioni e campagne social soggette alle condizioni cumulative di cui di seguito.
-

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE

Château de Vidy, 1007 Lausanne, Switzerland | Tel +41 21 621 6111 | Fax +41 21 621 6216 | www.olympic.org



- Previa approvazione da parte del CNO, gli sponsor del CNO, possono utilizzare unicamente per le Comunicazioni Autorizzate, l'immagine del Partecipante o della Squadra Olimpica del CNO, nell'ambito del territorio del CNO nel quale sono sponsor.
- Previa approvazione da parte del CIO, i Top Partner, in quanto Partner della Squadra Olimpica di ciascun CNO, possono utilizzare, unicamente per le Comunicazioni Autorizzate, l'immagine di un Partecipante o della Squadra Olimpica del CNO su base multiterritoriale.
- Previa autorizzazione da parte del CIO, i Titolari di Diritti di Trasmissione, possono utilizzare, unicamente nelle Comunicazioni Autorizzate, l'immagine di un Partecipante nel territorio nel quale sono stati concessi i diritti al Titolare di Diritti di Trasmissione.
- Le Comunicazioni Autorizzate non potranno in alcun caso:
 - fare riferimenti testuali o visivi all'uso diretto di qualsiasi prodotto o servizio che migliori le prestazioni praticando o gareggiando in uno sport. Ciò include riferimenti testuali come "prodotto ufficiale" dell'atleta o della Squadra, né
 - essere in relazione con le prestazioni del Partecipante ai Giochi Olimpici o ad altre edizioni dei Giochi dell'Olimpiade o dei Giochi Olimpici invernali, fatto salvo il messaggio di congratulazione.
- I riferimenti biografici olimpici riguardanti il Partecipante, potranno essere utilizzati soltanto in modo da esplicitare un fatto (ad esempio, Medaglia d'Oro Olimpica 2012) e purché tale riferimento appaia in modo secondario e non in modo da attirare l'attenzione su tale riferimento.

I Partecipanti dovranno apparire indossando (i) l'uniforme o l'abbigliamento della loro Squadra Olimpica Nazionale (così come stabilito dal loro CNO) (ii) abiti generici, non associati a marchi, oppure (iii) con approvazione espressa da parte dei loro CNO, altri indumenti con marchio conforme alla Regola 50 della Carta Olimpica e delle relative Linee Guida CIO ("**altro abbigliamento**"). L'obbligo per i Partecipanti di ottenere l'approvazione esplicita del loro CNO per comparire in altri indumenti, ha lo scopo di consentire al CNO, di tutelare il valore e l'attrattiva, per i fabbricanti di uniformi e di abbigliamento, nello sponsorizzare tali CNO e le loro Squadre Olimpiche Nazionali.

Qualunque richiesta da parte dei Partecipanti di approvazione di questo tipo e qualsiasi documentazione a sostegno della richiesta, verrà presentata elettronicamente al CNO, il quale sarà tenuto a rispondere entro 21 giorni. Il CNO potrà rifiutare l'autorizzazione a sua totale discrezione, per preservare il valore e l'attrattiva, per i fabbricanti di uniformi e abbigliamento, nello sponsorizzare i CNO e le loro Squadre Olimpiche Nazionali. In assenza di risposta, entro tale termine, la richiesta si intenderà accolta. Il CNO sarà responsabile per la comunicazione scritta al CIO di qualunque autorizzazione concessa.

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE

Château de Vidy, 1007 Lausanne, Switzerland | Tel +41 21 621 6111 | Fax +41 21 621 6216 | www.olympic.org



E. I CNO possono limitare o vietare le pratiche consentite contemplate al Paragrafo A (i)

Un CNO potrà limitare o vietare le pratiche descritte al precedente Paragrafo A (i), fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Ad esempio, tale limitazione o divieto potrà essere contemplato in regole stabilite dal CNO o in un contratto firmato dai Partecipanti con il CNO stesso.

In caso di tale limitazione o divieto, il CNO informerà il CIO (inclusi i dettagli per quanto riguarda la portata di tali restrizioni o divieti e se tali restrizioni o divieti sono destinati a coprire territori di altri CNO), entro e non oltre il 30 novembre 2015, il quale a sua volta informerà i richiedenti di tali restrizioni o divieti al momento del riesame delle richieste in base al Paragrafo B (i) di cui sopra.

F. Ruolo del Comitato Olimpico Nazionale

I CNO:

- (i) saranno i principali responsabili per la comunicazione e l'implementazione dei termini e delle condizioni applicabili ai loro Partecipanti e ai Partner Commerciali Olimpici dei CNO, come descritto nelle presenti Linee Guida. Il CIO fornirà ulteriori indicazioni ai CNO su richiesta; e
- (ii) monitoreranno e garantiranno il rispetto, della Regola 40 e delle presenti Linee Guida, da parte dei Partecipanti.

G. Diritti individuali dei Partecipanti

L'uso di un'immagine del Partecipante, del nome, della somiglianza o dell'aspetto, dovrà rispettare i diritti individuali del Partecipante, compresa la necessità di ottenere la previa approvazione scritta del Partecipante.

INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE
Château de Vidy, 1007 Lausanne, Switzerland | Tel +41 21 621 6111 | Fax +41 21 621 6216 | www.olympic.org

